



Trieste, 14 aprile 2023

**Ai Dirigenti delle scuole  
di ogni ordine e grado  
della ex provincia di Trieste**

**Al Dirigente dell'Ufficio III  
dell'USR per il FVG**

**OGGETTO: art.15, c.2 del CCNL 2007 – permessi per motivi personali e familiari.**

E' giunta notizia alle scriventi OO.SS. della ex provincia di Trieste che qualche Dirigente scolastico non consente ai docenti di fruire i sei giorni di ferie previsti dall'art. 13, c. 9 del CCNL 2007 alle condizioni previste dall'art. 15 c. 2 del medesimo CCNL tuttora vigente.

A tal proposito si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art. 13 comma 9 CCNL 2007: “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. **Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede** e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2”.

Ebbene, in merito ai permessi la normativa del CCNL stabilisce (**art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006-2009**, rimasto in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018), per i docenti di ruolo, il diritto a fruire tre giorni di **permesso** retribuito per motivi familiari o personali, inoltre estende questo diritto, per gli stessi motivi, alla fruizione di sei giorni di ferie. Infatti, è stabilito che: “*Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma*”

Per quanto riguarda il c. 54 e ss. dell'art. 1 della legge 228/2012, è ferma convinzione delle scriventi OO.SS. che esso riguarda solo l'art. 13 del vigente CCNL riferito alle ferie e non l'art. 15 riferito ai permessi che rimane intatto.

Quindi, l'art. 15 del CCNL Scuola prevede, al comma 2, che il dipendente, docente o ATA, ha diritto a domanda a **tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione**. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di **sei giorni** di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

In merito alla possibilità che la scuola debba applicare la sua autorizzazione facciamo presente che i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola contrattuale prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o

le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.

Quindi, il **permesso** (art. 15 CCNL) per motivi personali o familiari non è subordinato alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle “esigenze dell’amministrazione”, trattandosi di un diritto soggettivo del dipendente sul quale non può essere esercitata alcuna discrezionalità da parte dell’Istituzione scolastica.

Pertanto, il Dirigente scolastico non può valutare nel merito le ragioni dell’assenza, dovendosi piuttosto limitare ad un controllo di tipo formale circa la presentazione della domanda e l’idoneità della documentazione a provare le ragioni poste a base della domanda.

In conclusione, sono moltissime le sentenze che hanno negato discrezionalità della Dirigenza Scolastica in merito ai **permessi** retribuiti oggetto del presente parere.

Ad esempio:

**Tribunale di Fermo, con sentenza n.53 del 26 maggio 2020** ha stabilito che: “Dal tenore letterale della norma (art. 15 c. 2 CCNL Scuola) si evince chiaramente che i permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore non subordinato a valutazioni del Dirigente scolastico e fruibili per effetto della mera presentazione della relativa domanda”.

**Tribunale di Ferrara**, con sentenza n. 54/2019 del 02/04/2019 ha chiarito che l’art. 15 del CCNL prevede il diritto del dipendente ad utilizzare sino a 6 giorni delle proprie ferie per motivi familiari o personali trasformandole in un’altra tipologia di assenza, cioè di permesso.

**Tribunale di Velletri, con Sentenza n. 378/2019** è stato riconosciuto ad un docente il diritto a fruire, al posto dei sei giorni di ferie, ai sensi dell’art.13, comma 9 del CCNL scuola, di sei giorni di permesso retribuito per motivi familiari e personali senza la necessità che vi sia un atto di concessione da parte del Dirigente Scolastico.

Ancora ad esempio, in tal senso si è espresso in modo chiaro anche l’**USR per la Calabria** con nota prot. n. 17734 del 19.12.2014: “(omissis) In conclusione, se anche i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come “permessi personali o familiari” **il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione**”

Distinti saluti.



**Matteo Slataper   Martina Tosato   Marco Squillaro   Franco De Marchi   Tatjana Hrovatin   Ettore Michelazzi**